

	Allegato "C" all'atto Rep. n. 8.311/5.170	
	STATUTO	
	"FONDAZIONE PERUGIASSISI PER LA CULTURA DELLA PACE	
	- ETS"	
	ART. 1 COSTITUZIONE	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e	
	ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito	
	denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità,	
	D.lgs. n. 117), la Fondazione denominata: FONDAZIONE	
	PERUGIASSISI PER LA CULTURA DELLA PACE - ETS.	
	A seguito dell'iscrizione conseguita presso la sezione g)	
	del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui	
	all'articolo 46 del D.lgs. n. 117, la Fondazione integrerà	
	la denominazione con la locuzione "Ente del terzo settore" o	
	l'acronimo "ETS" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti	
	nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La	
	Fondazione potrà anche far uso della denominazione	
	"Fondazione PerugiAssisi" o "Fondazione per la cultura della	
	pace" o "Fondazione per la pace".	
	La Fondazione nasce per volontà degli organizzatori e delle	
	organizzatrici della Marcia PerugiAssisi per la pace e la	
	fraternità che intendono dare nuovo impulso al cammino	
	generato da Aldo Capitini.	
	ART. 2 SEDE LEGALE	

	La Fondazione ha sede legale a Perugia ed ha durata a tempo	
	indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del	
	Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni	
	locali.	
	La variazione di sede legale, nell’ambito del Comune di	
	Perugia, deliberata del Consiglio Direttivo non dovrà	
	intendersi quale modifica del presente Statuto, ma vi sarà	
	solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti anche in	
	altre città di Italia, in Europa e all’estero su espressa	
	previsione del Consiglio Direttivo, per finalità strumentali	
	rispetto agli obiettivi della Fondazione, attività di	
	promozione, nonché di sviluppo ed incremento e supporto alla	
	Fondazione stessa che intende altresì collaborare con enti e	
	istituzioni analoghi, istituiti in altri paesi comunitari e	
	non, al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di	
	tutti gli scopi come di seguito meglio elencati.	
	ART. 3 ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI	
	La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica ed	
	aconfessionale e si ispira ai principi di cura, fraternità,	
	solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo	
	interculturale.	
	Alla Fondazione è fatto divieto distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	

	comunque denominate o capitale a fondatori/trici,	
	associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici,	
	amministratori/trici e altri/e componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla	
	legge.	
	E' fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e	
	di quelle ad esse direttamente connesse, anche negli anni	
	successivi.	
	ART. 4 FINALITA' E SCOPI	
	La "Fondazione PerugiaAssisi per la cultura della pace - ETS"	
	si propone di generare e diffondere la cultura della pace	
	positiva, frutto del rispetto universale dei diritti umani e	
	del lavoro artigianale di tutte e di tutti.	
	La cultura della pace positiva è la cultura delle persone e	
	delle istituzioni, dal quartiere all'Onu, che, ripudiando	
	ogni forma di violenza, si prendono cura degli altri come di	
	se stessi, dell'umanità come della propria famiglia, del	
	pianeta come della propria città, contribuendo alla	
	edificazione di una società, una politica e un'economia	
	della cura.	
	La costruzione e la diffusione della cultura della pace	
	positiva è necessaria per contrastare la cultura della	

	guerra e della violenza, dell'individualismo e della	
	competizione selvaggia, dell'indifferenza e dello scarto,	
	della censura e della discriminazione, dello sfruttamento	
	delle persone, dei beni comuni e della natura, e per	
	affrontare, con efficacia, tutte le grandi sfide globali,	
	dal cambiamento climatico alle migrazioni, all' intelligenza	
	artificiale.	
	A tal fine, la "Fondazione PerugiaAssisi per la cultura della	
	pace - ETS", intende:	
	1. promuovere l'educazione alla pace e alla cura , ai	
	diritti umani e alla responsabilità, alla nonviolenza	
	tra le persone e con la natura, allo sviluppo	
	sostenibile, alla democrazia, alla giustizia (inclusa	
	la giustizia riparativa), alla legalità democratica,	
	al contrasto alle mafie e alla corruzione, alla	
	cittadinanza plurale (locale, nazionale, europea,	
	mondiale), alle pari opportunità, alla differenza di	
	genere, al rispetto e valorizzazione delle diversità,	
	all'interculturalità e al dialogo interreligioso, alla	
	libertà di manifestazione del pensiero in modo che	
	ciascuno/a possa divenire un/a cittadino/a libero/a,	
	capace, consapevole e responsabile, in sintonia con i	
	programmi dell'Onu e dell'Unione Europea;	
	2. promuovere la cura delle giovani generazioni , e in	
	particolare dei bambini e bambine, ragazzi e ragazze	

	con minori opportunità o che gravitano nell'area	
	penale, provenienti in particolare da contesti	
	svantaggiati o da zone rurali o remote o appartenenti	
	a gruppi vulnerabili, sostenendo il loro sviluppo	
	personale e la loro crescita verso l'autonomia,	
	consentendo che sviluppino la propria resilienza,	
	dotandoli delle competenze necessarie per capire e	
	adattarsi ad un mondo in continuo e rapido	
	cambiamento, facendo sì che siano artefici della	
	propria vita e possano diventare cittadini/e attivi/e	
	protagonisti/e del cambiamento positivo;	
	3. prevenire e contrastare la povertà educativa, il	
	disagio giovanile, la dispersione scolastica, la	
	diffusione della violenza tra le persone e contro la	
	natura, del bullismo e del cyberbullismo,	
	dell'illegalità, dell'intolleranza, delle	
	discriminazioni, della solitudine, dell'esclusione	
	sociale e dell'indifferenza che spesso circonda questi	
	problemi;	
	4. promuovere lo sviluppo qualitativo dell'insegnamento	
	dell'Educazione Civica teso a formare cittadini/e	
	attivi/e e responsabili e a incoraggiare la loro	
	"partecipazione piena e consapevole alla vita civica,	
	culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle	
	regole, dei diritti e dei doveri" (Legge 92/2019);	

	5. promuovere l'educazione alla cittadinanza digitale,	
	ivi compresa l'educazione all'uso critico e	
	consapevole dei media, delle nuove tecnologie digitali	
	e dell'intelligenza artificiale, all'informazione e	
	alla comunicazione anche sviluppando l'incontro e il	
	confronto tra il mondo della scuola, delle Università	
	e il mondo dell'informazione, tra gli/le	
	operatori/trici del servizio pubblico scolastico e	
	gli/le operatori/trici del servizio pubblico	
	radiotelevisivo;	
	6. promuovere, rafforzare, ripensare, trasformare e	
	valorizzare l'azione educativa di ogni istituzione	
	formativa, in sintonia con i programmi trasformativi	
	dell'Unesco, dell'Unione Europea e del Consiglio	
	d'Europa, in modo che ogni scuola e università possa	
	divenire un "laboratorio di pace", in grado di	
	insegnare agli studenti e alle studentesse come	
	crescere in pace con se stessi, con gli/le altri/e e	
	con la natura, e di fornire loro le competenze	
	necessarie per crescere in un mondo complesso, in	
	rapido cambiamento, per affrontare consapevolmente la	
	rivoluzione digitale, per entrare in un nuovo mondo	
	del lavoro, per rispondere alla crisi climatica, per	
	fare la pace, per contribuire allo sviluppo del	
	proprio paese e al rafforzamento delle società	

	democratiche, per risolvere i problemi comuni e	
	costruire un futuro più umano, sicuro, giusto e	
	pacifico per tutte e tutti;	
	7. sviluppare gli studi per la pace a forte	
	caratterizzazione interdisciplinare e in chiave di	
	ricerca/azione, nella quale siano legate teoria e	
	pratica di trasformazione della realtà; promuovere	
	l'attenzione alla costruzione e al consolidamento	
	della pace con mezzi pacifici come perno delle	
	attività di ricerca, didattica e formazione;	
	8. promuovere, sostenere e valorizzare l'azione	
	educativa, lungo l'intero arco della vita, degli Enti	
	Locali e delle Regioni a favore della pace e dei	
	diritti umani che deve riconoscere il valore della	
	scuola quale centro permanente di formazione e di	
	ricerca dell'intera comunità, anche mediante la	
	costruzione di comunità educanti territoriali e di	
	"Patti educativi territoriali" con la partecipazione	
	solidale della scuola, degli Enti Locali, delle	
	famiglie e delle organizzazioni sociali e culturali	
	del territorio;	
	9. contribuire alla messa in opera e allo sviluppo dei	
	programmi educativi previsti dall'Italia, dall'Unione	
	Europea, dall'Onu, dall'Unesco e scaturiti dalla	
	Carta Europea sulla Educazione per la Cittadinanza	

	Democratica e l'Educazione ai Diritti Umani del	
	Consiglio d'Europa, dalla Dichiarazione delle Nazioni	
	Unite sull'Educazione e la Formazione ai diritti umani	
	e dal Rapporto della Commissione Internazionale sui	
	Futuri dell'Educazione promossa dall'Unesco	
	"Re-immaginare i nostri futuri insieme. Un nuovo	
	contratto sociale per l'educazione".	
	La "Fondazione PerugiaAssisi per la cultura della pace - ETS"	
	ha, inoltre, lo scopo di:	
	1. curare, conservare, valorizzare e sviluppare il	
	patrimonio rappresentato dalla Marcia PerugiaAssisi	
	della pace e della fraternità, ideata nel 1961 da Aldo	
	Capitini anche mediante il riconoscimento della Marcia	
	stessa quale "Patrimonio immateriale dell'Umanità",	
	espressione originale e autentica dell'impegno fattivo	
	di tante donne e uomini per l'attuazione dei valori,	
	dei principi e degli obiettivi universali	
	dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e della	
	Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;	
	2. diffondere l'idea, la proposta e la cultura della	
	nonviolenza valorizzando il pensiero e l'azione di San	
	Francesco e di Aldo Capitini;	
	3. promuovere l'alleanza di tutte le donne e gli uomini	
	che vogliono la pace mediante l'incontro, il dialogo e	

	la collaborazione tra persone di ogni orientamento,	
	cultura, religione, generazione e tra popoli,	
	organizzazioni, movimenti, istituzioni e civiltà di	
	tutto il mondo, dal quartiere all'Onu;	
	4. promuovere e sostenere l'impegno delle Regioni e	
	degli Enti Locali per la pace, i diritti umani e la	
	cooperazione internazionale favorendo l'inserimento	
	negli Statuti della norma pace-diritti umani e lo	
	sviluppo delle loro strutture operative (uffici,	
	assessorati, consulte, etc.);	
	5. promuovere l'applicazione e il rispetto della Carta	
	delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale	
	dei Diritti Umani, della Carta dei Diritti	
	Fondamentali dell'Unione Europea, della Costituzione	
	Italiana.	
	ART. 5 ATTIVITA'	
	La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse	
	generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5,	
	comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:	
	1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa (lett. d),	
	2. Organizzazione e gestione di attività culturali,	

	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, in particolare divulgare la conoscenza della	
	cultura della pace, della giustizia e dei diritti	
	umani utilizzando ogni mezzo della cultura di massa	
	(lett. i),	
	3. Formazione extrascolastica finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa (lett. l),	
	4. Promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata	
	(lett. v),	
	5. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale	
	(lett. h).	
	Per il raggiungimento dei propri scopi la fondazione potrà	
	organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte	
	pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni,	
	ricorrenze e campagne di sensibilizzazione in genere.	
	Essa può, inoltre, previa deliberazione del Consiglio	
	Direttivo, compiere tutte le operazioni finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il	
	raggiungimento degli scopi associativi, compresa la	

	contrazione di mutui passivi anche ipotecari e di	
	affidamenti in genere presso istituti bancari.	
	La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6	
	del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed	
	integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da	
	quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali	
	alle attività di interesse generale esercitate, secondo	
	criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato	
	nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad	
	individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di	
	cui al comma precedente.	
	A mero titolo esemplificativo si precisa che la Fondazione	
	potrà occuparsi della:	
	1. ideazione e realizzazione di corsi, percorsi,	
	programmi e seminari di formazione, dell'aggiornamento	
	e innovazione didattica, sia in presenza che in	
	modalità e-learning, del personale scolastico, docenti	
	e personale Ata, degli/delle operatori/trici	
	educativi/e e animatori/trici degli Enti Locali, delle	
	associazioni e di cittadini/e; dell'ideazione e	
	realizzazione di programmi e percorsi didattici per le	
	scuole di ogni ordine e grado; la costruzione e	
	gestione di alleanze educative territoriali;	
	2. realizzazione di iniziative editoriali e	

	pubblicazioni di approfondimento, ricerca e	
	documentazione, realizzate in diverse modalità	
	(cartacee, digitali, multimediali, on line, off	
	line,...);	
	3. promozione di attività di ricerca, di documentazione,	
	d'informazione e di servizio nel campo della	
	comunicazione e delle nuove tecnologie digitali;	
	4. promozione di attività di Service Learning, di	
	Servizio Civile (inclusi i Corpi civili di pace), di	
	scambio culturale giovanile (inclusi i campi di	
	impegno, formazione e volontariato), di mobilità	
	giovanile, di sport come strumento di pace, di	
	solidarietà e cooperazione internazionale, di aiuto	
	umanitario;	
	5. promozione di attività di solidarietà nel campo	
	dell'assistenza sociale e a favore di soggetti deboli	
	e svantaggiati;	
	6. promozione di attività per la costruzione	
	dell'economia sociale e solidale, per la promozione	
	della finanza etica e dello sviluppo sostenibile ed	
	ecocompatibile, in ambito italiano ed internazionale;	
	7. organizzazione, oltre alla Marcia PerugiaAssisi della	
	pace e della fraternità, di ogni altra manifestazione	
	pubblica di carattere culturale, scientifico,	
	formativo, politico e giuridico, diretta a promuovere	

	la partecipazione attiva di cittadini/e ed	
	istituzioni;	
	8. ricerca, promozione e costruzione della	
	collaborazione (mediante protocolli, intese,	
	accordi,...) con i soggetti, pubblici e privati, che	
	intendono perseguire le finalità della Fondazione.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra	
	l'altro:	
	a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per	
	il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui	
	l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a	
	lungo termine, la locazione, l'assunzione in	
	concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in	
	diritto di superficie, di immobili, la stipula di	
	convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili	
	nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati,	
	che siano considerate opportune ed utili per il	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b. amministrare e gestire i beni di cui sia	
	proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque	
	posseduti;	
	c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a	
	terzi di parte delle attività nonché di studi	
	specifici e consulenze;	
	d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed	

	istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia	
	rivolta, direttamente o indirettamente, al	
	perseguimento di scopi analoghi a quelli della	
	Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo	
	ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione	
	degli organismi anzidetti;	
	e. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,	
	incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi	
	atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi	
	idonei a favorire un organico contatto tra la	
	Fondazione, gli operatori dei settori di attività	
	della Fondazione e il pubblico;	
	f. istituire ed erogare premi, borse di studio e	
	riconoscimenti;	
	g. svolgere attività di formazione, corsi e seminari	
	attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori	
	d'interesse della Fondazione; attività di ricerca	
	svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata	
	ad enti di formazione o organismi di alto valore;	
	h. svolgere, in via strumentale al perseguimento dei	
	fini istituzionali, attività di commercializzazione,	
	anche con riferimento al settore dell'editoria e degli	
	audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo	
	internet;	
	i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di	

			supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.	
			La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4	
			del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse	
			generale sopra individuate con modalità erogativa,	
			mutualistica, economica, secondo le determinazioni del	
			Consiglio Direttivo.	
			La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice	
			del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi,	
			attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
			contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
			finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
			rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
			nei rapporti con i sostenitori/trici e con il pubblico.	
			SOCI/E - VOLONTARI/E - LAVORO RETRIBUITO	
			ART. 6 VOLONTARI/E	
			La Fondazione si avvale prevalentemente delle attività	
			prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle	
			propri/e associati/e per il perseguimento dei fini	
			istituzionali.	
			I/Le volontari/e sono persone che per loro libera scelta	
			svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in	
			favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
			disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
			L'attività del/della volontario/a non può essere retribuita	
			in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	

	Al/Alla volontario/a possono essere rimborsate dalla	
	Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle	
	condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento	
	e/o da delibera del Consiglio Direttivo. Sono vietati in	
	ogni caso rimborsi di tipo forfetario.	
	La Fondazione assicura i/le propri/e volontari/e contro gli	
	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	ART. 7 LAVORO RETRIBUITO	
	La Fondazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17,	
	comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo quando ciò	
	sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di	
	interesse generale e al perseguimento delle finalità.	
	ART. 8 FONDATORI/TRICI	
	I/Le Soci/e Fondatori/trici sono:	
	- i/le promotori/trici e i/le garanti morali della	
	Fondazione che hanno partecipato alla costituzione della	
	Fondazione e/o alla dotazione del patrimonio iniziale;	
	- i/le Nuovi/e Soci/e Fondatori/Fondatrici che,	
	esclusivamente su proposta del Presidente della Fondazione,	
	vengono nominati con approvazione scritta di almeno i due	

	terzi dei/delle Soci/e Fondatori in carica di cui dovrà	
	essere data formale comunicazione al Consiglio Direttivo.	
	ART. 9 SOSTENITORI/TRICI	
	Sono definiti/e Sostenitori/trici, nominati/e tali con	
	delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio	
	Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o	
	private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione	
	o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura	
	determinate nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso ai	
	sensi dell'art. 14 del presente Statuto. Possono ottenere la	
	qualifica di Sostenitori/trici le persone fisiche o	
	giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che,	
	condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono	
	alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei	
	suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o	
	pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a	
	quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio	
	Direttivo, ovvero con un'attività, anche professionale, di	
	particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o	
	immateriali. La qualifica di Sostenitore/trice dura per	
	tutto il periodo per il quale il contributo è stato	
	regolarmente versato ovvero è stata prestata l'opera	
	professionale.	
	ART. 10 PREROGATIVE DEI SOSTENITORI E DELLE SOSTENITRICI	

	ALLA FONDAZIONE	
	I/Le Sostenitori/trici possono, con modalità non recanti	
	pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle	
	attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai	
	locali ed alle strutture funzionali della medesima.	
	ART. 11 ESCLUSIONE E RECESSO	
	Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con	
	la maggioranza semplice l'esclusione di Sostenitori/trici	
	per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri	
	derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via	
	esemplificativa e non tassativa:	
	a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni	
	ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione	
	con gli altri organi e membri della Fondazione;	
	c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non	
	patrimoniali.	
	Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha	
	luogo anche per i seguenti motivi:	
	• estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	• apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;	
	• fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali	
	anche stragiudiziali.	
	I Fondatori/trici e i Sostenitori/trici possono, in ogni	

	momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere	
	di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	ART. 12 SOCI/E ONORARI/E	
	Sono definiti/e Soci/e Onorari/e, nominati/e tali con	
	delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio	
	Direttivo, le persone fisiche per i loro meriti nel campo	
	della promozione della pace e della cultura della pace.	
	I/Le Soci/e Onorari/e non possono far parte degli organi	
	sociali e rimangono tali per tutta la durata della	
	Fondazione salvo che non ricorrano i presupposti di cui	
	all'art. 11 del presente Statuto.	
	ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	ART. 13 ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	• Il Consiglio Direttivo;	
	• Il/La Presidente;	
	• Il/La Vicepresidente;	
	• Il/La Segretario/a Generale solo se facoltativamente	
	istituito dal Consiglio Direttivo;	
	• Il Comitato Scientifico solo se facoltativamente	
	istituito dal Consiglio Direttivo;	
	• L'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30, D. Lgs.	
	n. 117/2017;	
	• Il Revisore dei conti solo se facoltativamente	
	istituito dal Consiglio direttivo o se obbligatorio	

		per legge.	
	È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere un compenso per		
	coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve		
	essere proporzionato all'attività svolta, alle		
	responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai		
	suddetti soggetti che ricoprono cariche sociali. In ogni		
	caso tutte le cariche sociali possono ottenere il rimborso		
	delle spese sostenute per conto e nell'interesse della		
	Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8		
	D.Lgs. 117/2017.		
	ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO		
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di		
	membri da un minimo di tre fino ad un massimo di nove.		
	La sua composizione sarà:		
	a) la maggioranza assoluta dei membri è nominata dai/dalle		
	Fondatori/trici ed è scelta anche tra non soci;		
	b) il resto dei membri, fino ad un massimo di quattro, sono		
	nominati dal Consiglio Direttivo e vengono scelti tra i/le		
	Sostenitori/trici.		
	I/Le membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5		
	anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che		
	li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero		
	nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore/trice o		
	di Sostenitore/trice. I mandati dei/delle consiglieri/e		
	indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono		

	contemporaneamente. Il/La membro del Consiglio Direttivo	
	che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni	
	consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato/a	
	decaduto/a dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni	
	altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere/a, il	
	Consiglio Direttivo deve provvedere, nel rispetto delle	
	designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di	
	altro/a o altri/e Consiglieri/e che restano in carica fino	
	allo spirare del termine degli altri/e.	
	Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per	
	l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.	
	In particolare, provvede a:	
	1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio	
	preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e	
	finanziaria;	
	2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni,	
	legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita	
	di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle	
	somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente	
	Statuto;	
	3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui	
	all'articolo 9 possono divenire Sostenitori/trici e	
	procedere alla relativa nomina;	
	4) individuare le aree di attività della Fondazione;	
	5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a	

	società di capitali o ad altri enti;	
	6) nominare l'eventuale Segretario/a Generale della	
	Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e	
	natura dell'incarico;	
	7) eleggere, nel proprio seno, il/la Presidente ed il/la	
	Vicepresidente della Fondazione;	
	8) nominare i/le componenti del Comitato Scientifico se	
	costituito;	
	9) nominare i/le componenti dell'Organo di controllo;	
	10) nominare il Revisore dei conti;	
	11) coinvolgere i/le Fondatori/trici nelle attività della	
	Fondazione, anche tramite la convocazione di incontri	
	periodici;	
	12) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di	
	due terzi dei/delle membri, le modifiche dello Statuto;	
	13) conferire speciali incarichi a singoli/e Consiglieri/e,	
	anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;	
	14) assumere e licenziare il personale dipendente	
	determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento	
	economico;	
	15) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di	
	due terzi dei/delle membri, lo scioglimento dell'Ente e la	
	devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;	
	16) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal	
	presente Statuto.	

	Le deliberazioni riguardanti la nomina del/della Presidente	
	della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione	
	del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo	
	scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo	
	patrimonio potranno essere adottate validamente solo con il	
	voto favorevole della maggioranza dei/delle membri di nomina	
	dei/delle Fondatori/trici.	
	ART. 15 CONVOCAZIONI E QUORUM	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente di	
	propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei/delle	
	suoi/e membri, senza obblighi di forma purché con mezzi	
	idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di	
	urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di	
	convocazione deve contenere l'ordine del giorno della	
	seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare	
	anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può	
	stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della	
	prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da	
	questa.	
	Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione	
	con la presenza della maggioranza dei/delle membri in	
	carica. In seconda convocazione, la riunione è valida	
	qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tanto in	
	prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida	

	purché sia presente la maggioranza dei/delle membri	
	nominati/e dai/dalle Fondatori/trici.	
	È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante	
	l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che:	
	- sia consentito al/alla Presidente di accertare l'identità	
	e la legittimazione degli/delle intervenuti/e, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare in	
	tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di	
	visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in	
	tempo reale.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei/delle consiglieri/e presenti, salvo diversi	
	quorum stabiliti dal presente Statuto.	
	Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto	
	dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a Generale,	
	qualora nominato/a, steso su apposito libro da tenersi con	
	le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 16 PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE	

	Il/La Presidente della Fondazione è anche Presidente del	
	Consiglio Direttivo ed è nominato/a tra i/le propri/e membri	
	dal Consiglio Direttivo stesso. Egli/Ella ha la legale	
	rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e	
	resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o	
	giurisdizionale, nominando dei professionisti da lui/lei	
	scelti. Il/La Presidente esercita tutti i poteri di	
	iniziativa necessari per il buon funzionamento	
	amministrativo e gestionale della Fondazione; il/la	
	Presidente può delegare singoli compiti al/alla	
	Vicepresidente.	
	In particolare, il/la Presidente cura le relazioni con Enti,	
	Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri	
	organismi, anche al fine di instaurare rapporti di	
	collaborazione e sostegno delle singole iniziative della	
	Fondazione.	
	In caso di assenza o impedimento temporaneo il/la Presidente	
	è sostituito dal/dalla Vicepresidente.	
	ART. 17 SEGRETARIO/A GENERALE	
	Il/La Segretario/a è nominato/a dal Consiglio che ne	
	stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico	
	Direttivo solo se lo stesso lo ritiene necessario. Il/La	
	Segretario/a Generale è il/la responsabile operativo/a della	
	Fondazione.	

	Egli/Ella, in particolare:	
	- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa	
	della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione	
	delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti	
	necessari per la loro concreta attuazione;	
	- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti	
	del/della Presidente.	
	Egli/Ella partecipa, senza diritto di voto se non è	
	consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Qualora non fosse nominato/a le sue funzioni sono esercitate	
	dal/dalla Presidente.	
	ART. 18 IL COMITATO SCIENTIFICO	
	Il Comitato Scientifico è organo facoltativo ed è nominato	
	se il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.	
	Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione	
	ed è composto da un numero variabile di membri, scelti/e e	
	nominati/e dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e	
	giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere	
	particolarmente qualificate nelle materie di interesse della	
	Fondazione.	
	Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il	
	Consiglio Direttivo e il/la Segretario/a Generale della	
	Fondazione, se nominato/a, una funzione tecnico-consultiva	
	in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni	

	altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne	
	richieda espressamente il parere per definire gli aspetti	
	culturali delle singole manifestazioni di rilevante	
	importanza. I/Le membri del Comitato Scientifico durano in	
	carica tre anni e possono essere confermati/e. L’incarico	
	può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il	
	Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su	
	convocazione del/della Presidente della Fondazione. Alle	
	riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto	
	di voto, il/la Segretario/a Generale se nominato/a.	
	ART. 19 L’ORGANO DI CONTROLLO	
	Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri	
	effettivi/e eletti/e dal Consiglio Direttivo.	
	L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel	
	suo seno un/a Presidente che convoca e presiede le riunioni.	
	L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico	
	conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del	
	D.Lgs. n. 117/2017.	
	I/le componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si	
	applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del	
	Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti	
	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/delle	
	componenti.	
	L’Organo di Controllo:	

	- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001,	
	qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia	
	nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti o nel caso in cui un/a suo/a componente sia un	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni,	
	assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i/le	
	relativi/e membri sono rieleggibili.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto	
	si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.	
	Lgs. n. 117/2017.	
	ART. 20 - IL REVISORE DEI CONTI	
	Il Consiglio Direttivo, qualora ricorrano i presupposti di	
	cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017,	
	nomina un Revisore dei conti o una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro; l'Organo di	
	revisione legale, monocratico o collegiale, può coincidere	
	con l'Organo di Controllo qualora il componente in	

	composizione monocratica o tutti i componenti in	
	composizione collegiale siano iscritti nell'apposito	
	registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in	
	carica 3 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di	
	revisione ha il compito di controllare trimestralmente la	
	gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via	
	preliminare i bilanci, di redigere una relazione di	
	accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha	
	facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo	
	senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di revisione	
	deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei	
	verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere	
	riportate anche le relazioni ai bilanci.	
	ART. 21 TRASPARENZA	
	Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione	
	delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul	
	proprio sito web:	
	• i Bilanci approvati, entro 30 giorni	
	dall'approvazione, in open data secondo lo schema	
	definito dal Consiglio Direttivo;	
	• l'elenco dei/delle donatori/trici di contributi	
	superiori a 500 euro, previa acquisizione del loro	
	consenso ai fini della normativa vigente in materia di	
	protezione dei dati personali;	
	• l'elenco dei Fondatori/trici e Sostenitori/trici e	

	dei/delle componenti di tutti gli organi della	
	Fondazione;	
	• gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi	
	titolo attribuiti ai/alle componenti degli organi di	
	amministrazione, controllo, ai/alle dirigenti nonché	
	ai/alle Fondatori/trici;	
	• il rendiconto annuale di programmi, attività,	
	raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto	
	delle azioni effettuate.	
	La Fondazione si uniformerà al dettato normativo in materia	
	di trasparenza anche nell’ambito della gestione di eventuali	
	risorse pubbliche.	
	ART. 22 GESTIONE DELLE RISORSE	
	La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso	
	parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a	
	parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto	
	tra massimo e minimo di 5 (cinque) a 1 (uno).	
	ESERCIZIO FINANZIARIO SCIoglimento	
	ART. 23 ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L’esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e	
	termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro	
	tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio	
	economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro	
	il 30 aprile successivo il rendiconto economico e	
	finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze	

	lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire	
	entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di	
	esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio	
	in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi	
	di legge.	
	Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono	
	strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione	
	della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della	
	Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze	
	della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del	
	D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.	
	Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro,	
	illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con	
	particolare riguardo al mantenimento della sostanziale	
	integrità economica del patrimonio della Fondazione.	
	Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive	
	competenze, possono contrarre impegni ed assumere	
	obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio	
	approvato.	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente	
	contratti dal/dalla rappresentante legale della Fondazione o	
	da membri del Consiglio Direttivo muniti/e di delega che	
	eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono	
	essere ratificati dal Consiglio Direttivo stesso. Gli	
	eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	

	impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione	
	precedenti prima che per il potenziamento dell'attività	
	della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
	l'incremento o il miglioramento della sua attività. E'	
	vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di	
	utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché	
	di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di	
	altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno	
	parte della medesima struttura unitaria.	
	Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs	
	117/2017.	
	PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	
	ART. 24 PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in	
	proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o	
	beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento degli scopi, effettuati dai/dalle	
	Fondatori/trici e dai/dalle Sostenitori/trici;	
	- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a	
	qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della	
	stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;	
	- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa	

	destinazione ad incremento del patrimonio;	
	- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del	
	Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il	
	patrimonio;	
	- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione	
	Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti	
	Pubblici.	
	ART. 25 FONDO DI GESTIONE	
	Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio	
	della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;	
	- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che	
	non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea,	
	dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici,	
	senza espressa destinazione al fondo di dotazione;	
	- da contributi dei Fondatori/trici, dei Sostenitori/trici;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,	
	strumentali e connesse.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate	
	per il funzionamento della Fondazione stessa e per la	
	realizzazione dei suoi scopi.	
	BILANCIO	

	ART. 26 IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE	
	Il Bilancio della Fondazione, comprendente l'esercizio	
	sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di	
	ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo	
	entro il trenta aprile dell'anno successivo-	
	Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi	
	entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può	
	essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il	
	bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione	
	dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un	
	inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali,	
	finanziarie.	
	Il Bilancio sarà depositato presso il Registro unico	
	nazionale del terzo settore.	
	ART. 27 IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI	
	Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, la	
	Fondazione, per ogni attività occasionale di raccolta	
	pubblica di fondi eseguita in concomitanza di	
	manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze, o campagne di	
	sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura	

	dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale	
	devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,	
	in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative	
	a ciascuna di detta manifestazione, celebrazione, ricorrenza	
	o campagna di sensibilizzazione.	
	DURATA E SCIoglimento DELLA FONDAZIONE	
	ART. 28 DURATA	
	La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.	
	L'eventuale scioglimento della stessa è previsto in caso di:	
	a) deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con le	
	maggioranze di cui sopra;	
	b) blocco del funzionamento degli organi sociali protrattosi	
	per oltre un anno.	
	ART. 29 SCIoglimento ED ESTINZIONE	
	In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per	
	qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con	
	deliberazione del Consiglio Direttivo, ad altri enti del	
	Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente operanti per il	
	raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a	
	fini di pubblica utilità, previo parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs.	
	117/2017, e sentito il parere dei/delle Fondatori/trici, o,	
	in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei	

	beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, sentiti	
	i/le Fondatori/trici e a seguito di parere favorevole previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma	
	1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa,	
	dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190	
	della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione	
	ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche	
	previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore	
	di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini,	
	per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.	
	RINVIO, RICONOSCIMENTO E NORME TRANSITORIE	
	ART. 30 CLAUSOLA DI RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le	
	disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di	
	cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del	
	Codice Civile in quanto compatibili.	
	ART. 31 OBBLIGHI IN ATTESA DEL RICONOSCIMENTO	
	Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e	
	validamente operare nella composizione determinata dai/dalle	
	Fondatori/trici in sede di atto costitutivo e verranno	
	successivamente integrati. I/Le membri del Consiglio	
	Direttivo devono prodigarsi, insieme ai/alle Fondatori/trici	
	per ottenere dalle competenti autorità amministrative il	
	beneficio della personalità giuridica. In attesa del	
	riconoscimento della personalità giuridica i Fondatori/trici	

	e i/le membri del Consiglio Direttivo devono comportarsi con	
	prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato	
	il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed	
	evitarne il deperimento. Ove per qualsiasi causa non si	
	ottenesse ai sensi di legge il riconoscimento della	
	personalità giuridica, i beni che costituiscono oggetto del	
	fondo di dotazione verranno restituiti ai/alle	
	Fondatori/trici e Sostenitori/trici mediante la risoluzione	
	del presente atto costitutivo.	
	ART. 32 NORME TRANSITORIE	
	All’atto della costituzione della Fondazione il primo	
	Consiglio Direttivo viene nominato interamente dai/dalle	
	Fondatori/trici.	
	F.TO FLAVIO LOTTI	
	F.TO SILVANA AMATI	
	F.TO MARCO MASCIA	
	F.TO GABRIELLA STRAMACCIONI	
	F.TO FABIANA CRUCIANI	
	F.TO GUIDO BARBERA	
	F.TO VENTURA ALESSANDRO	
	F.TO ANNA MARIA DE LEONARDIS	
	F.TO ELISA MARINCOLA DI SAN FLORO	
	F.TO FRANCO MODESTINI	

[illegible]